



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 3 del 29/01/2021	Oggetto: Definizione dei criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24.09.2020.
---	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Monne Luca	Si	
Vicesindaco	Succu Stefania	Si	
Assessore	Manni Ettore	Si	
Assessore	Carta Francesco		Si

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Dott. Luca Monne**. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Mario Mattu** in videoconferenza. La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

VISTO, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

DATO ATTO che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l'anno 2020 di un contributo di euro 21.081,72 ed € 14.054,48 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;

CONSIDERATO che, nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all'esercizio delle attività;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M. 24 settembre 2020, all'articolo 4: "*Azioni finanziate attraverso il fondo*" dispone che:

1. I Comuni beneficiari potranno utilizzare il contributo in oggetto per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, che:
 - 1) svolgano attività economiche con un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero ivi intraprendano nuove attività economiche;
 - 2) siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - 3) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:
 - 1) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
 - 2) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'innovazione di prodotti
e processi di attività artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche inerenti alla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n.37 del 23 dicembre 2020, con la quale è stata disposta la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, inserendo lo stanziamento di € 21.081,72 nel bilancio di previsione dell'anno 2020, capitolo 1900.10 Missione 14-Programma 01 "Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali";

RITENUTO pertanto di determinare i criteri per la destinazione dei contributi in oggetto, definendo quali beneficiari le piccole e microimprese, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 che:

- svolgano alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle imprese artigiane) attraverso un'unità operativa quale unità locale ubicata nel territorio del Comune di Onifai, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
- siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- hanno subito nell'anno 2020 una sospensione della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali.

DATO ATTO che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale;

RITENUTO altresì che il contributo è cumulabile con tutte le indennità e agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n.18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia;

PRESO ATTO che la misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto, per ciascuna impresa candidata e ammessa, concesso in relazione alle spese di gestione, ivi comprese le spese relative alla ristrutturazione, all'ammodernamento e all'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali;

CONSIDERATO che il fondo per l'annualità 2020, pari ad € 21.081,72 sarà così suddiviso ed assegnato:

a) per il 50%, pari ad € 10.540,86, in ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa in possesso dei requisiti richiesti;

b) per il restante 50%, pari ad € 10.540,86, in ragione del numero delle sole domande, di cui al precedente punto a), che dimostrano, con apposita documentazione, di aver sostenuto spese di gestione nell'anno 2020 pari o superiori ad € 2.000,00;

b1) si stabilisce, altresì, che il fondo di cui al punto b) verrà ripartito in modo equo fra le attività se almeno il 50% di queste dimostrano, con apposita documentazione, di aver sostenuto nel corso dell'anno 2020 spese di gestione per almeno € 2.000,00;

b2) qualora non si dovesse raggiungere il predetto limite di domande, il contributo verrà assegnato in proporzione alle spese sostenute e comprovate, per un importo massimo di 1.000,00, fino ad esaurimento del fondo disponibile;

c) totale contributo assegnato a)+b);

d) la liquidazione del contributo sarà subordinata all'effettivo introito nella cassa vincolata del Comune di Onifai dello stanziamento di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 previsto per l'anno 2020 pari ad euro 21.081,72;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese
Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di prendere atto del D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 21.081,72 ed € 14.054,48 per ciascuna annualità 2021 e 2022;
2. di approvare i criteri per la destinazione del contributo in oggetto, considerato che la misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto in favore delle attività economiche, che hanno subito nell'anno 2020 una sospensione della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali. Ciascuna impresa candidata e ammessa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale o artigianale;
3. Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà così determinato:
 - a) per il 50%, pari ad € 10.540,86, in ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) per il restante 50%, pari ad € 10.540,86, in ragione del numero delle sole domande, di cui al precedente punto a), che dimostrano, con apposita documentazione, di aver sostenuto spese di gestione nell'anno 2020 pari o superiori ad € 2.000,00;
 - b1)** si stabilisce, altresì, che il fondo di cui al punto b) verrà ripartito in modo equo fra le attività se almeno il 50% di queste dimostrano, con apposita documentazione, di aver sostenuto nel corso dell'anno 2020 spese di gestione per almeno € 2.000,00;
 - b2)** qualora non si dovesse raggiungere il predetto limite di domande, il contributo verrà assegnato in proporzione alle spese sostenute e comprovate, per un importo massimo di 1.000,00, fino ad esaurimento del fondo disponibile;
 - c) totale contributo assegnato a)+b);
 - d) la liquidazione del contributo sarà subordinata all'effettivo introito nella cassa vincolata del Comune di Onifai dello stanziamento di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 previsto per l'anno 2020 pari ad euro 21.081,72;
4. di dare incarico al Responsabile dell'Area Amministrativa-finanziaria di approvare l'avviso pubblico e dare mandato alla stessa per l'espletamento di tutti gli atti di gestione relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi, per i quali potrà, eventualmente, avvalersi del supporto specialistico esterno all'Ente, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste.

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco	Segretario Comunale
<i>Dott. Luca Monne</i>	<i>Dott. Mario Mattu</i>

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno **01/02/2021** per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, il 01/02/2021

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **01/02/2021** per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 01/02/2021

Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio